

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.20 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto **ANTONIO ZANNA** nato a Monreale (Pa) il 4 ottobre 1963, n.q. di Presidente dell' Associazione **LEGAMBIENTE SICILIA** con sede in Palermo Via Tripoli n. 3

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Codice procedura 3622 - **VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE PROGETTO DI PROSPEZIONE GEOFISICA (SISMICA 2D) NELL'AMBITO DEI PERMESSI DI RICERCA DENOMINATI "PASSO DI PIAZZA" E "FRIDDANI"**

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica



- X Beni culturali e paesaggio
X Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

L' Ente Nazionale Idrocarburi ha depositato in data 7 maggio 2017 presso il Ministero la documentazione per sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il "Progetto di prospezione geofisica (sismica 2D) nell'ambito dei permessi di ricerca denominati "Passo di Piazza" e "Friddani".

La procedura viene dichiarata avviata dal responsabile del procedimento, Carmela Bilanzone, in data 8 maggio 2017

Leggendo le conclusioni della sintesi non tecnica (SAGE/SIA/001/2017) dello studio di impatto ambientale (SIA) e valutazione d'incidenza per l'esecuzione di un rilievo sismico 2D nell'area destinata al progetto di esplorazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi che la Società ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A. intende intraprendere nell'ambito dei permessi sopra citati, si osserva immediatamente che il sito interessato è soggetto a un plurimo regime vincolistico sovraordinato. Infatti risulta che all'interno dell'area interessata sono presenti:

- tre aree naturali protette (EUAP) ed un IBA (CFR. Allegato 5 A/B);
- sette siti tutelati appartenenti alla Rete Natura 2000 (cfr. Allegato 6 A/B);
- "Beni culturali tutelati" ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (aree archeologiche);
- Siti Unesco
- aree di notevole interesse pubblico, tutelate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- fiumi, torrenti, corsi d'acqua, iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, compreso quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18/05/2001, n. 227;
- zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976, n. 448;
- territori interessati da vincolo idrogeologico.

Va puntualizzato a tale proposito che la SEN ("Nuova Strategia Energetica Nazionale") approvata dal Governo nel marzo 2013, si propone di sostenere lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi, nel rispetto dei più elevati standard ambientali di sicurezza internazionali. È doveroso ricordare che una tra le sette priorità della SEN è che : "Il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili sia in terraferma che in mare, in particolare quelli di shale gas (priorità n. 6 - ndr)".

È pacifico per quanto sopra indicato che l'area nella quale dovrebbe essere realizzato il progetto, si trovi in zona sensibile.

A tale prospettiva di un'ulteriore aggressione alle matrici ambientali e aperta violazione delle elementari norme precauzionali sancite dal Diritto Europeo di questo progetto si aggiunge, sconcertante, lo scandalo vero e proprio – e molto politico – rappresentato dal fatto che ad oggi, in

Sicilia, la disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, è ancora regolata dalla Legge Regionale n° 14 del 2000.

Una legge già dichiarata viziata da incostituzionalità già oltre 4 anni orsono dal costituzionalista Enzo Di Salvatore nel corso dei lavori di un convegno tenutosi a Gibellina il 24 Marzo 2013, in quanto, tra l'altro, nelle disposizioni specifiche dell'art.14 della stessa, al comma 7 è previsto che il permesso di prospezione autorizza il concessionario a condurre l'esplorazione anche in aree protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Riteniamo importante ancorchè utile, in questa sede, considerata la vastità dell'area all'interno della quale insistono numerosi centri abitati, richiamare giurisprudenza recente in merito al rapporto centro abitato-prospezioni.

Con sentenza n. 1473 del 2 dicembre 2014 il Tar della Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia petrolifera "Medoigas Italia SpA" avverso il provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Foggia che aveva espresso parere negativo per il progetto di un pozzo esplorativo denominato "Masseria Sipari 1 Dir". Il parere negativo del provvedimento verteva solamente sul fatto che la distanza del pozzo in questione era troppo vicina alle abitazioni: 5 Km.

Il TAR ha dato interamente ragione all'Amministrazione Provinciale di Foggia sostenendo che la stessa non doveva affatto dimostrare tecnicamente o con algoritmi particolari alcunchè; bastava semplicemente fare riferimento ad un principio della normativa comunitaria stabilito in uno dei suoi principali trattati: il principio di precauzione, sancito all'art. 191, par. 2, comma 1 del TFUE.

Si propone testualmente, a scopo meramente conoscitivo, la parte finale di questo provvedimento :

« In conclusione, i censurati provvedimenti appaiono chiaramente ispirati ad una logica di "precauzione" (rilevante in forza delle citate disposizioni del TFUE e del dlgs n. 152/2006) e, conseguentemente, superano indenni tutte le doglianze formulate da parte ricorrente.

Come condivisibilmente rimarcato dal Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250 "L'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre."

In tal senso vedi anche T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 876: *«Dal principio comunitario di precauzione, previsto dall'art. 191 par. 2, Trattato U.E., che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, discende che quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.».*

Un attento esame dello SPA (cfr. pag. 3) prodotto nel corso del procedimento amministrativo dalla stessa società ricorrente induce questo Giudice ad aderire alle conclusioni cui perviene l'Amministrazione con i gravati provvedimenti.

Tali conclusioni sono evidentemente giustificate dai rischi per la sicurezza e l'ambiente (non accettabili e non tollerabili alla luce del menzionato principio di precauzione) derivanti dalla installazione del pozzo esplorativo a soli 5 km di distanza dal centro residenziale di Foggia.

A tal riguardo, infine, si ricorda Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446: *"Il cd. principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali."*

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.»

Ancora, dall'analisi della documentazione presentata si rilevano numerose violazioni delle regole previste per i procedimenti amministrativi e della normativa comunitaria, in particolare nella descrizione delle operazioni che così vengono riassunte: "La acquisizione dei dati mediante sismica a riflessione 2D sarà effettuata con l'utilizzo di vibroseis, massa battente ed esplosivo. "

I documenti 32, 33, e 34 su cui il pubblico interessato dovrebbe formarsi un'autonoma convinzione sono palesemente in contrasto con la Direttiva Comunitaria, la normativa italiana e le norme comunitarie in materia di professioni regolamentate.

Infatti tali documenti cruciali per fornire le osservazioni risultano essere realizzati da ENI stesso NON FIRMATI da alcuno ed in palese violazione dell'art.5 comma 3 lett.a) della Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati così come attualmente vigente, dato che la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza sono legate agli effetti di natura geologica, naturalistica, chimica ed agronomica di tali operazioni.

Tale mancanza di riferibilità a soggetti legittimati a svolgere attività professionali normativamente disciplinate avrebbero dovuto portare alla dichiarazione di non ammissibilità per carenza dei presupposti di legittimità preventiva di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) della legge 241/90 ss.mm.ii nonché si osserva una possibile violazione dell'art.348 del Codice Penale da parte dell'ENI in quanto ha formato atti in forma societaria, atti inibiti alle società stesse diverse da quelle denominate STP, riservate alle professioni regolamentate, pur avendo individuato tali aspetti nel documento: "Stima degli impatti-Quadro di Riferimento Ambientale-SAGE-SIA-001-2017-Cap-05-Stima-degli-Impatti"

«1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

- a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;*
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;*
- c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;*
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;*
- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e*
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.*

Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione comunitaria, nazionale o regionale.

2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche

tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.

3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:

a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;

b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e

c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.»; (citato art.5 comma 3 lett.a) della Direttiva 2011/92/UE).

L'utilizzo del termine Committente delinea un ruolo passivo e di non interferenza ben diverso da quello svolto da ENI che invece si doveva limitare ad individuare i soggetti competenti che devono agire liberamente, si riporta quanto osservato dalla EU " " Inoltre, è indispensabile che il firmatario dello Studio non sia il progettista dell'opera né una persona che ha interessi e/o implicazioni legati al progetto (ad proprietario dell'area in cui viene realizzato il progetto) " (vedi EU Pilot.6730/14 ENVI) .

La competenza in Italia è facilmente desumibile dal DPR 328/01 riguardante gli ambiti riservati alle professioni protette, in particolare gli effetti geologici sono competenza se non esclusiva ma certamente prevalente del Geologo, il quale nell'assumersi la responsabilità deve presentare idonea polizza a copertura dei rischi derivanti dalle conclusioni a cui giunge, già solo tale aspetto fa emergere come di fatto l'ENI abbia acquisito un vantaggio economico dalla violazione della norma, ma in una zona tra le più a rischio per la presenza di una nota faglia protagonista di terremoti disastrosi, non è possibile lasciare al soggetto che vuole compiere l'operazione l'individuazione degli effetti negativi che porterebbero al diniego, effetti che devono essere conoscibili dal pubblico interessato che considerata la valenza paesaggistica e la continuità territoriale deve essere identificato in tutti i Siciliani. Inoltre dato che i documenti inerenti lo S.I.A. ed essa stessa devono essere esposti al pubblico - la Suprema Corte ha specificato che solo la certificazione firmata da un professionista (ed assistita dalla polizza) svolge il ruolo di evidenza pubblica-

Per quanto attiene il documento 34 : Valutazione di Incidenza - Relazione di incidenza-SAGE-SIA-001-2017-Valutazione-di-Incidenza, va osservato che in tal caso proprio per non incorrere nella violazione della procedura EU- Pilot 6730/14/ENVI, l'elaborato è controfirmato dal Dott. Agronomo Tavano Nicola agronomo della Provincia di Pescara. Al di là della singolarità che sia un soggetto di altra e distante Regione a pronunciarsi sulle peculiarità di una zona della Sicilia, lo stesso EU-Pilot indica le figure idonee e l'agronomo è solo parzialmente competente considerato i numerosi siti coinvolti e le peculiarità degli stessi e sotto il profilo formale il documento non è controfirmato in tutte le sue parti ma soprattutto manca l'assunzione esplicita di responsabilità che caratterizza un documento professionale e non si può non rilevare che esistono effetti certi su siti protetti già in tale fase esplorativa, ma essendo la fase esplorativa non fine a se stessa si deve concludere che una coltivazione dei giacimenti sarebbe incompatibile con le necessità di conservazione e quindi la ricerca sarebbe inutilmente perturbativa-

Per quanto osservato e sottolineato, tenuto conto :

- della differenziata posizione di questa Associazione rispetto alla generalità del pubblico ,

posizione la cui tutela giuridica è stata esplicitata dal recente documento EUROPEAN COMMISSION - Brussels, 28.4.2017,C(2017) 2616 final "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION of 28.4.2017. Commission Notice on Access to Justice in Environmental Matters"

- delle carenze e delle omissioni formali e sostanziali che possano determinare l'accettazione della richiesta inoltrata da ENI ;
- della mancata "descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali" ,

si invita

il responsabile del procedimento, fatte salve ogni possibile ulteriori azioni o iniziative di questa Associazione , a respingere la domanda per mancanza dei requisiti e per consentire l'instaurarsi di un corretto procedimento che garantisca la partecipazione del pubblico nel rispetto della Convenzione di Aarhus.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data 6/7/2017
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
(Firma)

